

FONDAZIONE IRCCS  
ISTITUTO NAZIONALE  
DEI TUMORI


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N. 168F..... DEL 30. MAG. 2014  
COMPOSTO DI N. 17..... PAGINE

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

# **REGOLAMENTO**

## **per l'affidamento e l'esecuzione**

### **di lavori e servizi tecnici in economia**



## SOMMARIO

### TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

1. Ambito di applicazione e fonti normative	Pag. 4
2. Definizioni	Pag. 4
3. Divieto di frazionamento	Pag. 4

### TITOLO II - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

4. Programmazione dei lavori	Pag. 5
5. Lavori non programmabili	Pag. 5
6. Tipologie di lavori in economia	Pag. 5
7. Responsabile unico del procedimento e Direttore lavori	Pag. 5
8. Prequalificazione dei soggetti economici	Pag. 6
9. Amministrazione diretta	Pag. 6
10. Cottimo fiduciario	Pag. 6
11. Requisiti delle imprese	Pag. 7
12. Individuazione dei soggetti da invitare	Pag. 7
13. Criteri di aggiudicazione	Pag. 8
14. Contratto di cottimo	Pag. 9
15. Garanzie	Pag. 9
16. Contabilità	Pag. 10
17. Varianti in corso d'opera	Pag. 10
18. Ritardi e inadempienze	Pag. 11




### TITOLO III - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA

19. Tipologie di servizi tecnici in economia	Pag. 12
20. Responsabile unico del procedimento	Pag. 12
21. Prequalificazione dei professionisti	Pag. 12
22. Affidamento dei servizi tecnici	Pag. 13
23. Individuazione dei soggetti da invitare	Pag. 13
24. Criteri di aggiudicazione	Pag. 14
25. Congruità delle offerte	Pag. 14
26. Contratto	Pag. 15
27. Garanzie	Pag. 15
28. Ritardi e inadempienze	Pag. 16

### TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

29. Entrata in vigore	Pag. 17
30. Norma di rinvio	Pag. 17



## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI NORMATIVE


1. Il presente Regolamento disciplina la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori e di servizi tecnici in economia, da eseguirsi da parte della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, rispettivamente a norma degli artt. 125 e 91 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, adottato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori e servizi in economia avvengono, nel rispetto della qualità delle prestazioni, secondo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, libera concorrenza e trasparenza dell'azione amministrativa.
3. Il presente Regolamento si applica anche, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, ai contratti misti di lavori e servizi o forniture, se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le specifiche caratteristiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o forniture che costituiscano l'oggetto principale del contratto.

#### Articolo 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento:
  - a) per "*lavori in economia*" si intendono i lavori, indicati per tipologia al successivo articolo 6, di singolo importo non superiore ad Euro 200.000 al netto dell'IVA, per i quali la Fondazione decida di procedere all'esecuzione mediante amministrazione diretta, ovvero mediante cottimo fiduciario, alle condizioni e con le modalità di cui al Titolo II del presente Regolamento;
  - b) per "*servizi tecnici in economia*" si intendono i servizi tecnici, indicati per tipologia al successivo articolo 19, di singolo importo inferiore ad Euro 100.000, al netto degli oneri di legge, per i quali la Fondazione decida di procedere all'affidamento alle condizioni e con le modalità di cui al Titolo III;
  - c) per "*Responsabile unico del procedimento*" si intende il soggetto individuato, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, quale responsabile per tutte le fasi della procedura di affidamento, dell'esecuzione del contratto e dell'espletamento di tutte le attività propedeutiche e consequenziali; Il Responsabile unico del procedimento può avvalersi, all'occorrenza, del supporto delle competenti strutture della Fondazione;
  - d) per "*Struttura competente*" si intende la Struttura della Fondazione alla quale il Piano Organizzativo Aziendale vigente demanda l'adozione, su proposta del Responsabile unico del procedimento, dei provvedimenti relativi all'affidamento e all'esecuzione del contratto.

#### Articolo 3 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Nessun lavoro o servizio può essere frazionato artificialmente, con lo scopo di assoggettarlo al presente Regolamento, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni che derivino da oggettivi motivi tecnici, individuati in apposita relazione redatta dal Responsabile unico del procedimento e controfirmata dal Dirigente della Struttura competente, ove non coincidente con il primo.



## TITOLO II

### AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

#### Articolo 4 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1. La programmazione annuale costituisce la modalità ordinaria di realizzazione dei lavori in economia. A tal fine, il Dirigente responsabile della programmazione predispone annualmente, nei termini della procedura per la programmazione degli investimenti e nel rispetto della normativa vigente in materia, l'elenco dei lavori da realizzarsi in economia, afferenti agli ambiti di competenza, di cui sia possibile effettuare una previsione, seppur sommaria.
2. Il programma degli investimenti contiene un apposito stanziamento per lavori non programmabili, tenuto conto dell'andamento consolidato del triennio precedente.

#### Articolo 5 - LAVORI NON PROGRAMMABILI


1. I lavori non programmabili possono essere eseguiti in economia, se rientranti nelle tipologie di cui all'art. 6 del presente Titolo.
2. Si considerano non programmabili tutti gli interventi imprevedibili, in quanto derivanti da casualità e/o accidentalità, o per i quali non sia comunque possibile, in sede di programmazione, formulare una previsione, ancorché sommaria, basata sulle risultanze relative agli esercizi precedenti.
3. Per l'individuazione e l'esecuzione di lavori in regime d'urgenza o di somma urgenza si rinvia espressamente ed integralmente alla disciplina contenuta negli articoli 175 e 176 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici.

#### Articolo 6 - TIPOLOGIE DI LAVORI IN ECONOMIA

1. Fermo restando il limite d'importo di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), si possono eseguire in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, i lavori rientranti nelle categorie generali di seguito indicate:
  - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei Contratti Pubblici;
  - b) manutenzione di opere o di impianti;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. I lavori in economia di cui al precedente comma possono essere effettuati dalla Fondazione in amministrazione diretta, entro i limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 9, ovvero mediante procedure di cottimo fiduciario, ai sensi del successivo articolo 10.

#### Articolo 7 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE LAVORI

1. Per ogni intervento da eseguirsi in economia, ai sensi del presente Titolo, il Dirigente della Struttura competente individua e nomina il Responsabile unico del procedimento, cui sono affidati tutti i compiti



relativi alla procedura di affidamento, alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto ed al collaudo dei lavori, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

2. Il Dirigente della Struttura competente nomina, altresì, il Direttore dei lavori, individuato di norma in un soggetto differente dal Responsabile unico del procedimento.

#### **Articolo 8 - PREQUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ECONOMICI**

1. Ai fini dell'affidamento dei lavori in economia, la Fondazione predispone elenchi di operatori economici qualificati, suddividendoli per categorie.
2. Il Dirigente della Struttura competente secondo l'organizzazione aziendale individua le categorie di lavori, di cui al D.P.R. n. 207/2010, per le quali predisporre gli elenchi, in base alle tipologie di lavori comunemente oggetto di affidamento da parte della Fondazione.
3. Gli elenchi sono formati previa pubblicazione sul sito internet della Fondazione di appositi avvisi, riportanti l'indicazione delle categorie di lavori interessate e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione.
4. I soggetti che richiedono l'iscrizione negli elenchi devono possedere i requisiti di cui al Codice dei Contratti Pubblici, nonché i requisiti organizzativi di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione.
5. Le domande sono valutate dalla Struttura competente, che provvede, quindi, all'iscrizione degli operatori economici idonei, per categoria, nei rispettivi elenchi.
6. La Struttura competente provvede, altresì, alla conservazione e custodia degli elenchi, nonché al periodico aggiornamento degli stessi, con cadenza trimestrale.
7. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da consultare per l'affidamento di lavori, gli elenchi sono sempre utilizzati nelle loro ultime versioni aggiornate.

#### **Articolo 9 - AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. Sono eseguibili in amministrazione diretta, ai sensi della normativa vigente, i lavori in economia che comportino una spesa complessiva non superiore ad Euro 50.000, comprensiva dei costi di manodopera, per i quali non sia previsto l'intervento di alcun soggetto economico esterno all'Amministrazione.
2. Il Responsabile unico del procedimento organizza e cura l'esecuzione dei lavori, a mezzo di personale dipendente della Fondazione, o, eventualmente, assunto nel rispetto della normativa sull'accesso al pubblico impiego, utilizzando materiali e mezzi in proprietà o in uso alla Fondazione. Qualora la Fondazione risulti sprovvista di materiali o mezzi, il Responsabile unico del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi, entro i limiti di spesa di cui al precedente comma, con le modalità di cui al vigente Regolamento aziendale per le spese in economia.

#### **Articolo 10 - COTTIMO FIDUCIARIO**

1. Sono eseguibili mediante cottimo fiduciario, ai sensi della normativa vigente, i lavori in economia, di importo non superiore ad Euro 200.000, al netto dell'IVA, per i quali si renda necessario, o comunque opportuno, secondo le valutazioni del Dirigente della Struttura competente, l'affidamento ad uno o più soggetti economici esterni all'Amministrazione.
2. Per lavori di importo inferiore ad Euro 40.000, al netto dell'IVA, l'affidamento avviene da parte del Dirigente della Struttura competente, su proposta del Responsabile unico del procedimento, ove non coincidente con il primo, a soggetto prequalificato, iscritto negli elenchi di cui all'articolo 8, nel rispetto



FONDAZIONE IRCCS  
ISTITUTO NAZIONALE  
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, libera concorrenza e trasparenza dell'azione amministrativa.


3. Per lavori di importo uguale o superiore ad Euro 40.000 e fino ad Euro 200.000, al netto dell'IVA, l'affidamento avviene da parte del Dirigente della Struttura competente, su proposta del Responsabile unico del procedimento, ove non coincidenti, al soggetto selezionato mediante le procedure di cui ai successivi articoli 12 e seguenti.
4. L'invito a presentare offerta è inoltrato ai soggetti così individuati, via lettera o fax o posta elettronica, e fornisce le indicazioni essenziali sui seguenti elementi:
  - a) oggetto della prestazione;
  - b) caratteristiche tecniche;
  - c) criterio di scelta dell'offerta migliore, ai sensi dell'art. 81 del Codice dei Contratti Pubblici;
  - d) qualità e modalità d'esecuzione;
  - e) eventuali garanzie richieste;
  - f) modalità di pagamento;
  - g) termine di ultimazione;
  - h) prezzi e/o importo a corpo;
  - i) importo delle penali in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità contrattuali;
  - j) diritto della Fondazione di provvedere all'esecuzione dei lavori a spese dell'impresa e di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimenti del cottimista, ai sensi delle vigenti norme in materia;
  - k) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, oppure le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, la Struttura competente predispone un separato foglio di patti e condizioni o un capitolato d'onere, ai quali la lettera di invito fa rinvio esplicito e che viene reso disponibile per tutti i potenziali candidati.
6. Ogni volta che sia possibile e non ostino ragioni di celerità, la Struttura competente predispone un modello per la presentazione dell'offerta da allegare alla lettera d'invito.

#### **Articolo 11 - REQUISITI DELLE IMPRESE**

1. I soggetti economici affidatari di contratti di cottimo fiduciario devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici;
  - b) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del Codice dei Contratti Pubblici;
  - c) per lavori d'importo inferiore o uguale ad Euro 150.000, al netto dell'IVA: oltre ai requisiti di cui ai punti a) e b), i requisiti previsti dall'art. 90 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;
  - d) per lavori d'importo superiore ad Euro 150.000, al netto dell'IVA: oltre ai requisiti di cui ai punti a) e b), l'attestato di qualificazione SOA per categoria ed importo dei lavori da eseguire, ai sensi dell'art. 60 co. 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici.

#### **Articolo 12 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE**


1. Nei casi di acquisizione di lavori in economia mediante cottimo fiduciario, di importo pari o superiore ad Euro 40.000 e fino ad Euro 200.000, al netto dell'IVA, la Struttura competente provvede



- preliminarmente all'individuazione delle categorie di lavori oggetto dell'affidamento, opportunamente distinguendo la categoria prevalente e le eventuali categorie scorporabili, nonché i relativi importi.
2. Il Responsabile unico del procedimento stabilisce il numero, comunque non inferiore a cinque, dei soggetti da invitare a presentare offerta, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11.
  3. La Struttura competente provvede, quindi, a verificare la sussistenza presso la Fondazione di elenchi di soggetti economici qualificati per l'affidamento di lavori rientranti nelle categorie individuate, nonché il numero di soggetti iscritti, in possesso della qualificazione per l'assunzione dei lavori da affidare.
  4. Ove la procedura di acquisizione preveda l'affidamento ad unico soggetto di lavori rientranti in più categorie, la Struttura competente seleziona unicamente i soggetti qualificati per l'assunzione di tutte le categorie di lavori da eseguire.
  5. Ai fini della selezione non sono comunque presi in considerazione quei soggetti per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
    - a) siano risultati aggiudicatari, nell'ultimo semestre, di altro appalto affidato dalla Fondazione mediante procedura negoziata;
    - b) siano già stati invitati nell'ultimo semestre ad una procedura di selezione, e non abbiano presentato offerta.
  6. Qualora il numero dei soggetti individuati risulti pari al numero fissato dal Responsabile unico del procedimento ai sensi del comma 2, detti soggetti sono tutti invitati a formulare offerta per l'affidamento dei lavori.
  7. Qualora il numero dei soggetti individuati risulti superiore al numero di cui al comma 2, il Responsabile unico del procedimento procede all'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a formulare offerta.
  8. Qualora il numero dei soggetti individuati risulti inferiore al numero di cui al comma 2, la Struttura competente procede all'integrazione, fino a concorrenza del numero fissato, con altri operatori economici qualificati, individuati sulla base di indagini di mercato all'uopo effettuate dalla medesima Struttura.
  9. Nel caso in cui i lavori rientrino, in tutto o in parte, in categorie per le quali la Fondazione non disponga di elenchi di operatori qualificati, la Struttura competente procede all'individuazione dei soggetti da consultare sulla base di indagini di mercato, all'uopo effettuate dalla medesima Struttura.

### Articolo 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. I lavori di cui all'articolo 10, comma 3, sono aggiudicati, mediante procedura negoziata, in base ad uno dei seguenti criteri:
  - a) al prezzo più basso;
  - b) all'offerta economicamente più vantaggiosa.In entrambi i casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sugli importi dei lavori a base di gara.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, in presenza di un numero di offerte valide, pari o superiore a dieci, è ammessa l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 122, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. L'esame delle offerte e la scelta del soggetto affidatario sono effettuati dal Responsabile unico del procedimento.



4. L'ammissione dei concorrenti e l'apertura delle buste contenenti le offerte sono effettuati in seduta pubblica:

- a) dal Responsabile unico del procedimento, assistito da due testimoni, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso;
- b) da una commissione giudicatrice, in conformità a quanto previsto dall'art. 84 del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa.


Delle suddette attività è redatto specifico verbale.

#### **Articolo 14 - CONTRATTO DI COTTIMO**

1. Il contratto di cottimo è affidato dal Dirigente della Struttura competente, su proposta del Responsabile unico del procedimento, ove non coincidente con il primo.
2. Nel contratto sono tassativamente indicati i seguenti elementi:
  - a) elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - b) condizioni d'esecuzione;
  - c) termine di ultimazione;
  - d) prezzi e/o importo a corpo;
  - e) modalità di pagamento;
  - f) penalità per ritardi;
  - g) diritto della Fondazione di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimenti del cottimista, ai sensi delle vigenti norme in materia;
  - h) obbligo per le parti di rispettare gli impegni contenuti nel Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR 1299 del 30.01.14 e recepito dalla Fondazione con determinazione del Direttore Generale n. 69 del 14.03.14;
  - i) obbligo per le parti di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2011;
  - j) obbligo per le parti di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 12.02.2014;
3. L'affidamento mediante cottimo è concluso dalla data di ricevimento, da parte del Responsabile unico del procedimento, di copia del contratto controfirmata dall'affidatario, fatti salvi i cottimi d'importo inferiore ad Euro 40.000, al netto dell'IVA, per i quali è sufficiente la sottoscrizione da parte dell'affidatario della lettera di affidamento.
4. Le spese contrattuali (bolli, registro, copie), ove dovute, sono a carico del soggetto affidatario.

#### **Articolo 15 - GARANZIE**

1. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici, richiede che l'offerta sia corredata da una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) a titolo di cauzione provvisoria, in misura pari al 2% del prezzo base indicato nell'invito, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario; tale garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.



2. Il Responsabile unico del procedimento richiede al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) a titolo di cauzione definitiva, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità di cui alla normativa vigente, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento; tale garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. La mancata costituzione della richiesta garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Fondazione, salvo il risarcimento del maggior danno.
4. La garanzia provvisoria e quella definitiva devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni.

#### **Articolo 16 - CONTABILITA'**

1. Per i lavori a cottimo di importo pari o superiore ad Euro 40.000, al netto dell'IVA, e per i lavori in amministrazione diretta, ai sensi del Titolo IX - Capo II del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, il direttore lavori ha l'obbligo di tenere:
  - a) per lavori in amministrazione diretta:
    - i. liste settimanali per la manodopera impiegata, per le provviste in fornitura e per i noli a cui si è fatto ricorso;
    - ii. rendiconto mensile delle spese, con allegata documentazione;
    - iii. rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal Responsabile del procedimento.
  - b) per lavori a cottimo:
    - i. libretto delle misure;
    - ii. registro di contabilità;
    - iii. stati d'avanzamento lavori;
    - iv. rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal Responsabile del procedimento.
2. Il Responsabile unico del procedimento emette i certificati di pagamento sulla base degli stati di avanzamento redatti dal Direttore dei lavori.
3. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 210 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, può definire modalità diverse di tenuta della contabilità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 180 del medesimo Regolamento, al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio di trasparenza.
4. Per lavori a cottimo di importo non superiore ad Euro 40.000, al netto dell'IVA, si prescinde dalla compilazione dei documenti sopra descritti, ai sensi dell'art. 210 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici; in tali casi il Direttore dei lavori provvede ad apporre, sulla fattura presentata dalla ditta esecutrice e, in caso di contratti misti, dalla ditta fornitrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori e/o le forniture sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali; Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito, su disposizione del Responsabile unico del procedimento, dal visto del Direttore dei lavori sulle fatture di pagamento.

#### **Articolo 17 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

1. Le varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente per una delle cause previste dalla normativa statale e regionale vigente.



2. Nel caso in cui, durante l'esecuzione degli interventi, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile unico del procedimento presenta al Dirigente della Struttura competente una perizia suppletiva, redatta, in conformità alla normativa vigente, dal Direttore Lavori e costituita da documentazione tecnica caratterizzata da un livello di dettaglio e approfondimento correlato alla tipologia ed alla complessità dell'opera da realizzare. Nella perizia suppletiva sono descritti i lavori da eseguire e l'importo degli stessi, al fine di richiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. Qualora il Responsabile unico del procedimento coincida con il Dirigente della Struttura competente, gli atti costituenti la proposta di perizia suppletiva sono redatti da quest'ultimo.
3. In nessun caso la spesa complessiva, comprensiva delle varianti in corso d'opera, può superare la somma di Euro 200.000, al netto dell'IVA, né l'importo della variante (o la somma dei loro importi, nel caso le varianti siano più d'una) può eccedere il 20% dell'importo originale di affidamento.
4. Le varianti, a seconda della loro fattispecie ed importo, sono approvate con provvedimento della Struttura competente in base al Piano Organizzativo Aziendale vigente, su proposta del Responsabile unico del procedimento.

#### **Articolo 18 - RITARDI E INADEMPIENZE**

1. In caso di mancato ed ingiustificato rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nel contratto, all'impresa affidataria si applicano le penali stabilite e previste esplicitamente nel contratto di cottimo. In tali ipotesi, la Fondazione, trascorsi infruttuosamente quindici giorni dalla formale diffida a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha altresì la facoltà di affidare in economia tutto o parte del lavoro, addebitando i relativi costi all'impresa inadempiente.
2. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Fondazione al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo o dal mancato e ingiustificato rispetto dei termini e delle condizioni stabilite; a tal fine la Fondazione si riserva di procedere anche mediante compensazione, senza ulteriori formalità, delle somme eventualmente spettanti per le prestazioni già eseguite.



## TITOLO II

### AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA

#### Articolo 19 – TIPOLOGIE DI SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA


1. Fermo restando il limite d'importo di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b, si possono affidare in economia, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, i servizi tecnici di seguito indicati, comprensivi dei relativi servizi di supporto:
  - a) progettazione;
  - b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione;
  - c) direzione dei lavori;
  - d) collaudo.
2. La Fondazione procede all'affidamento in economia dei servizi tecnici di cui al precedente comma, previa verifica dell'esistenza di eventuali convenzioni con altri enti pubblici, aventi ad oggetto lo svolgimento dei servizi tecnici da eseguire, a condizioni e con modalità ritenute idonee al caso specifico dal Responsabile unico del procedimento.

#### Articolo 20 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni servizio tecnico da affidarsi in economia, ai sensi del presente Titolo, il Dirigente della Struttura competente individua e nomina il Responsabile unico del procedimento, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, cui sono affidati tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

#### Articolo 21 - PREQUALIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI

1. Ai fini dell'affidamento dei servizi tecnici in economia, la Fondazione predispose elenchi di operatori economici qualificati, suddividendoli in base alle tipologie di prestazioni, di cui al precedente articolo 19, comma 1, ed alle categorie di lavori per cui sono richiesti i servizi da affidare.
2. Il Dirigente della Struttura competente secondo l'organizzazione aziendale stabilisce le categorie dei lavori, ex Legge 2 marzo 1949, n. 143, relative ai servizi oggetto di affidamento per le quali vadano predisposti gli elenchi, in base alle tipologie dei servizi comunemente oggetto di affidamento da parte della Fondazione.
3. Gli elenchi sono formati previa pubblicazione sul sito internet della Fondazione di appositi avvisi, riportanti l'indicazione delle tipologie di servizi e delle relative categorie di lavori interessate e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione.
4. I soggetti che richiedono l'iscrizione negli elenchi devono possedere i requisiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché i requisiti organizzativi di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione.
5. Le domande sono valutate dalla Struttura competente, che provvede, quindi, all'iscrizione degli operatori economici idonei per categoria nei rispettivi elenchi.
6. La Struttura competente provvede altresì alla conservazione e custodia degli elenchi, nonché al periodico aggiornamento degli stessi, con cadenza trimestrale.
7. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da consultare per l'affidamento di servizi tecnici, gli elenchi sono sempre utilizzati nelle loro ultime versioni aggiornate.




#### **Articolo 22 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI**

1. Per incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione, coordinamento in fase di esecuzione, collaudo, nonché i servizi di supporto, d'importo complessivamente inferiore ad Euro 40.000, al netto degli oneri di legge, l'affidamento avviene da parte del Dirigente della Struttura competente, su proposta del Responsabile unico del procedimento, ove non coincidenti, a soggetto prequalificato, iscritto negli elenchi di cui all'articolo 21, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, libera concorrenza e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Per incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione, coordinamento in fase di esecuzione, collaudo, nonché i servizi di supporto, d'importo complessivamente pari o superiore ad Euro 40.000 ed inferiore ad Euro 100.000, al netto degli oneri di legge, l'affidamento avviene da parte del Dirigente della Struttura competente, su proposta del Responsabile unico del procedimento, ove non coincidenti, al soggetto selezionato mediante le procedure di cui ai successivi articoli 23 e seguenti.
3. L'invito a presentare offerta ed il conseguente scambio di comunicazioni con i professionisti può avvenire mediante raccomandata, fax, e-mail, piattaforma informatica o mediante combinazione di tali mezzi.
4. La richiesta di offerta fornisce le indicazioni essenziali sui seguenti elementi:
  - a) oggetto della prestazione;
  - b) durata dell'incarico;
  - c) importo del servizio a base di gara;
  - d) eventuali garanzie richieste al concorrente ed all'affidatario;
  - e) termine di presentazione delle offerte;
  - f) periodo di giorni di validità delle offerte;
  - g) criterio di aggiudicazione prescelto;
  - h) elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - i) misura delle penali;
  - j) obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
  - k) indicazione dei termini di pagamento.

#### **Articolo 23 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE**

1. Nei casi di acquisizione di servizi tecnici in economia, di importo pari o superiore ad Euro 40.000 ed inferiore ad Euro 100.000, al netto degli oneri di legge, la Struttura competente provvede preliminarmente all'individuazione della tipologia di servizi oggetto dell'affidamento, nonché delle relative categorie di lavori, ex Legge 2 marzo 1949 n. 143, unitamente ai relativi importi.
2. Il Responsabile unico del procedimento invita cinque soggetti qualificati a formulare offerta per l'affidamento dell'incarico, con le modalità di cui al successivo articolo 24.
3. A tal fine, la Struttura competente provvede a verificare la sussistenza presso la Fondazione di elenchi di professionisti in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 91, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, qualificati ai sensi del precedente articolo 20, per l'affidamento dei servizi di cui al presente Titolo.



4. Ove la procedura di acquisizione preveda l'affidamento ad unico soggetto di servizi relativi a lavori rientranti in più categorie, la Struttura competente seleziona unicamente i soggetti qualificati per tutti i servizi oggetto di affidamento.
5. Ai fini della selezione non sono comunque presi in considerazione quei soggetti per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) siano risultati aggiudicatari, nell'ultimo semestre, di altro servizio affidato dalla Fondazione mediante procedura negoziata;
  - b) siano già stati invitati nell'ultimo semestre ad una procedura di selezione, e non abbiano presentato offerta.
6. Qualora il numero dei soggetti individuati ai sensi dei precedenti commi risulti pari a cinque, detti soggetti sono tutti invitati a formulare offerta per l'affidamento del servizio.
7. Qualora il numero dei soggetti individuati risulti superiore a cinque, il Responsabile unico del procedimento procede all'estrazione a sorte dei professionisti da invitare a formulare offerta.
8. Qualora il numero dei soggetti individuati risulti inferiore a cinque, la Struttura competente procede all'integrazione, fino a concorrenza del numero di cinque, con altri professionisti qualificati, individuati sulla base di indagini di mercato all'uopo effettuate dalla medesima Struttura.
9. Nel caso in cui i servizi siano relativi, in tutto o in parte, a categorie di lavori per le quali la Fondazione non disponga di elenchi di professionisti qualificati, la Struttura competente procede all'individuazione dei soggetti da consultare sulla base di indagini di mercato, all'uopo effettuate dalla medesima Struttura.

#### **Articolo 24 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. I servizi di cui all'articolo 22, comma 2, sono aggiudicati, mediante procedura negoziata, in base ad uno dei seguenti criteri:
  - a) al prezzo più basso;
  - b) all'offerta economicamente più vantaggiosa.In entrambi i casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sugli importi dei servizi a base di gara.
2. L'esame delle offerte e la scelta del soggetto affidatario sono effettuati dal Responsabile unico del procedimento.
3. L'ammissione dei concorrenti e l'apertura delle buste contenenti le offerte sono effettuati in seduta pubblica:
  - a) dal Responsabile unico del procedimento assistito da due testimoni, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia al prezzo più basso;
  - b) da una commissione giudicatrice, in conformità a quanto previsto dall'art. 84 del Codice dei Contratti, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.Delle suddette attività è redatto specifico verbale.

#### **Articolo 25 - CONGRUITA' DELLE OFFERTE**

1. In ogni caso, la Fondazione si riserva di valutare la congruità delle offerte sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento.




#### Articolo 26 - CONTRATTO

1. Il contratto è affidato dal Dirigente della Struttura competente, su proposta del Responsabile unico del procedimento, ove non coincidenti.
2. Alla formalizzazione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione di servizi tecnici secondo le procedure previste dal presente Titolo, si procede mediante scrittura privata non autenticata.
3. Nel contratto sono tassativamente indicati i seguenti elementi:
  - a) oggetto della prestazione;
  - b) durata dell'incarico;
  - c) corrispettivo;
  - d) modalità di pagamento;
  - e) penalità per ritardi;
  - f) diritto della Fondazione di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento;
  - g) obbligo per le parti di rispettare gli impegni contenuti nel Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR 1299 del 30.01.14 e recepito dalla Fondazione con determinazione del Direttore Generale n. 69 del 14.03.14;
  - h) obbligo per le parti di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2011;
  - i) obbligo per le parti di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 12.02.2014;
4. Le spese contrattuali (bolli, registro, copie), ove dovute, sono a carico del soggetto affidatario.


#### Articolo 27 - GARANZIE

1. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici, richiede che l'offerta sia corredata da una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) a titolo di cauzione provvisoria, in misura pari al 2% del prezzo base indicato nell'invito, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dipendente dall'affidatario; tale garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
2. Il Responsabile unico del procedimento richiede al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) a titolo di cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità di cui alla normativa vigente, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento; tale garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. La mancata costituzione della richiesta garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Fondazione, salvo il risarcimento del maggior danno.
5. La garanzia provvisoria e quella definitiva devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni.



**Articolo 28 - RITARDI E INADEMPIENZE**

1. In caso di mancato ed ingiustificato rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nel contratto, al soggetto affidatario si applicano le penali stabilite e previste esplicitamente nel contratto. In tali ipotesi, la Fondazione, trascorsi infruttuosamente quindici giorni dalla formale diffida a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha altresì la facoltà di affidare in economia tutto o parte del servizio, addebitando i relativi costi al soggetto inadempiente.
2. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Fondazione al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo, dal mancato e ingiustificato rispetto dei termini e delle condizioni stabilite; a tal fine la Fondazione si riserva di procedere anche mediante compensazione, senza ulteriori formalità, delle somme eventualmente spettanti per le prestazioni già eseguite.



## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 29 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data dell'atto deliberativo di adozione ed è pubblicato sul sito web della Fondazione e sulla INTranet.
2. Ogni successiva modifica e/o integrazione al presente Regolamento potrà essere adottata solo con specifico atto deliberativo della Fondazione.

### Articolo 30 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa di legge e regolamentare vigente in materia, opportunamente richiamata nella documentazione relativa all'affidamento.